



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 240 Data 10-12-20	Oggetto: ASSENZA PER MALATTIA DI UN DIPENDENTE MATR. 1320 - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE PER I PRIMI 10 GG.
-----------------------------------	---

N. 1320 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che un dipendente P. V., Matr. 1320, cat.C1, è rimasto assente dal servizio il giorno 9 Novembre 2020, per l'espletamento di visite terapie ed esami;

Visto l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 Giugno 2008, n.112, che testualmente recita:

"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli Enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa":

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 Luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art.71 del citato D.L. 25 Giugno 2008, n.112;

Visto il nuovo art. 35 del CCNL 21 Maggio 2018, relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018 , il quale per quanto concerne le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostiche, testualmente recita al comma 6 che " nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia".

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di "Trattamento Economico Fondamentale ":-l'art.45, comma1, del D. Lgs.30 Marzo 2001, n.165 testualmente recita:

1-Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi;

-l'art.10 del CCNL 9 Maggio 2006, pur definendo la nozione di retribuzione non fa alcun

riferimento al concetto di trattamento economico fondamentale;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il trattamento economico fondamentale con la retribuzione base mensili, di cui al comma 2, lett. b, del citato art.10 del CCNL 9 Maggio 2006

Visto che l'Aran, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

-la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A, nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

DETERMINA

Per n. 1 giorno di assenza per l'espletamento di visite, terapie ed esami il 9 Novembre 2020, al suddetto dipendente P. V., Matr. 1320, non è corrisposto il trattamento economico di cui al seguente prospetto:

Indennità di comparto mensile Euro $45,80:26 = 1,76 \times 1 = 1,76$

TOTALE Euro 1,76

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 10-12-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-12-20 al 05-01-21 Registro Albo pretorio n. 1896

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 21-12-20

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,